



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

GIA' DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione. III

segreteria@aiditalia.it

Oggetto: Informazioni su D. Lgs. 81/08 – quesito pervenuto per posta elettronica in data 12 aprile 2013.

A riscontro del quesito in oggetto emarginato, nel quale si chiede se nei confronti degli igienisti dentali con partita iva che prestino periodicamente la loro opera negli studi professionali di altro titolare, avvalendosi dei mezzi e delle apparecchiature di proprietà del medesimo, trovino applicazione tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.) e, in particolare, gli obblighi di formazione, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti precisazioni non avente, pertanto, valenza di risposta ad interpellato.

Occorre, anzitutto, evidenziare che nella definizione di lavoratore, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del T.U. rientrano tutti quei soggetti che, “indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Pertanto, nella definizione di lavoratore rientrano i collaboratori che prestano la loro attività e risultano inseriti nell'ambito dell'organizzazione di un datore lavoro, avvalendosi dei mezzi, delle apparecchiature e della struttura medesimo. Conseguentemente, nei confronti degli stessi troveranno applicazione le disposizioni contenute nel T.U.

Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, nei confronti degli odontoiatri e degli igienisti dentali collaboratori che prestano periodicamente la loro opera negli studi professionali di altro titolare, avvalendosi dei mezzi e delle apparecchiature di proprietà del titolare dello studio, troveranno applicazione tutte le disposizioni di cui al T.U., tra le quali quelle che impongono l'obbligo di formazione (senza oneri economici a carico del lavoratore), qualora questi risultino inseriti nell'organizzazione del datore di lavoro; in caso contrario troveranno applicazione nei loro confronti solo le disposizioni di cui all'articolo 21 del T.U.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, 7, 9 e 10 del T.U. in materia di formazione comporta la comminazione a carico del datore di lavoro e del dirigente delle sanzioni di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c) del T.U. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1200 a 5.200 euro).

Si ricorda, infine, che l'obbligo (non delegabile e penalmente sanzionato) di redigere il documento di valutazione dei rischi incombe su chi riveste la qualifica di datore di lavoro (e, quindi, non sui collaboratori).

Il Dirigente della divisione
(dott. Lorenzo Fantini)

